

## XLIX.

## TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

## Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni ed omaggi — Comunicazione — Presentazione di un progetto di legge — votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta precedente — Discussione del progetto di legge: Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo per il culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1890-91 — Osservazioni del senatore Lampertico sul capitolo 36 della tabella C e risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei bilanci medesimi e degli articoli del progetto di legge — Approvazione dei seguenti tre progetti di legge: 1. Proroga del termine indicato nell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie 3<sup>a</sup>, per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue; 2. Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889, n. 6461, serie 3<sup>a</sup>, per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani e di un ordine del giorno relativo a questo disegno di legge, proposto dalla Commissione di finanze ed accettato dal sottosegretario di Stato per le finanze; 3. Leva militare di terra sui giovani nati nel 1870 — Discussione del progetto di legge: Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813, serie 3<sup>a</sup>, e 8 marzo 1888, n. 5239, serie 3<sup>a</sup>, e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido — Parlano i senatori Casaretto, Boccardo, relatore, ed il sottosegretario di Stato per le finanze — Approvazione di tutti gli articoli del progetto — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 35.

Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, della marina, di grazia e giustizia, della guerra e il presidente del Consiglio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**Petizioni ed omaggi.**

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 55. Alcuni proprietari delle valli da pe-

sca in laguna di Venezia sottopongono al Senato osservazioni intorno al progetto di legge relativo alla conservazione della laguna veneta.

« 56. Covelli Lodovico di Bologna fa istanza onde ottenere un certificato che gli accordi il diritto di fregiarsi della medaglia di Roma ».

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore Tullo Massarani, di un opuscolo intitolato: *Delle scuole di architettura*, e di un altro opuscolo intitolato: *Del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza*;

Il ministro della Casa Reale, del *Catalogo dell'armeria reale*;

Il presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, dello stampato contenente la *2ª parte del regolamento pel tempo di guerra della stessa Associazione*;

Il presidente dell'Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro, degli *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1889*.

#### Comunicazione.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Roma, 21 giugno 1890.

« Onor. signor presidente,

« Dovendo trovarmi presente alla Camera elettiva, nella quale oggi si discute il bilancio dell'entrata, la prego di volere scusare la mia assenza, mentre delego l'onor. sottosegretario di Stato per le finanze, comm. Paolo Carcano, a surrogarmi nell'eventuale discussione delle leggi che riguardano il Ministero delle finanze, e delle quali il Senato intraprendesse l'esame. Colgo l'occasione per rinnovarle, onor. signor presidente, i sentimenti della mia altissima stima.

« Dev.mo

« F. SEISMIT-DODA ».

#### Presentazione di un progetto di legge.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Il ministro del Tesoro, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, mi ha incaricato di presentare al Senato il disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91, già votato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della marina della presentazione del disegno di legge fatta a nome del ministro del Tesoro; disegno di legge che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91;

Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini;

Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi;

Sul personale di pubblica sicurezza.

Si procede all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del progetto di legge: « Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1890-91 » (N. 114).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1890-91 ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura: (V. stampato N. 114).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passerà, alla discussione dei capitoli, dei quali do lettura, con la solita avvertenza che s'intenderanno approvati quei capitoli sui quali non verrà domandata la parola.

## TABELLA A.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

## Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	584,948 84
2	Ministero - Personale straordinario	21,213 90
3	Ministero - Spese d'ufficio	44,266 10
4	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie	194,000 »
5	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari	80,000 »
6	Indennità di tramutamento	120,000 »
7	Indennità di supplenza e di missione	140,000 »
8	Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e controllo delle spese di giustizia e per traduzione di documenti in lingue estere	29,180 »
9	Dispacci telegrafici governativi e spese postali (Spesa d'ordine)	169,400 »
10	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
11	Spese causali	50,000 »
		<hr/>
		1,433,008 84
		<hr/>
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
12	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,576,490 »
13	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	3,355,100 »
		<hr/>
<i>Da riportarsi</i>		27,931,590 »

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

		<i>Riporto</i> . . . . .	27,931,590 »
14	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .		4,485,000 »
15	Pigioni (Spese fisse) . . . . .		74,318 28
			<hr/> 32,490,908 28
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.		
16	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .		142,092 18
			<hr/>
	<b>TITOLO II.</b>		
	<b>Spesa straordinaria</b>		
	—		
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
	<b>Spese generali.</b>		
17	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .		471
18	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .		43,730 »
19	Paghe ed assegni agli ex esecutori di giustizia ed ai loro assistenti . . . . .		1,494 »
20	Sussidi agli ex esecutori di giustizia ed alle loro famiglie . . . . .		20,000 »
21	Fitto di locali ad uso abitazioni degli ex esecutori di giustizia e loro famiglie . . . . .		1,796 72
			<hr/> 67,491 72
			<hr/>

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

**RIASSUNTO PER TITOLI**

**TITOLO I.**

**Spesa ordinaria**

**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	1,433,008 84
Spese per l'Amministrazione giudiziaria . . . . .	32,490,908 28

TOTALE della categoria prima . . . . . 33,923,917 12

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . . 142,092 18

TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . . 34,066,009 30

**TITOLO II.**

**Spesa straordinaria**

**CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali . . . . .	67,491 72
--------------------------	-----------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . . 67,491 72

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . . 34,133,501 02

**RIASSUNTO PER CATEGORIE**

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	33,991,408 84
--	---------------

Categoria IV. — Partite di giro (Parte ordinaria) . . . . .	142,092 18
---	------------

Totale generale . . . . . 34,133,501 02

TABELLA **B.**

## Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento . . . . .	12,300,800 »
2	Consolidato 3 per cento . . . . .	232,185 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori . . . . .	10,000 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti . . . . .	132,729 »
		12,675,714 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli . . . . .	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
6	Prodotto di beni stabili . . . . .	370,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali . . . . .	7,000,000 »
		7,370,000 »

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

Proventi diversi.		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi . . . . .	1,120,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione . . . . .	30,000 »
		<hr/>
		2,550,000 »
<hr/>		
TITOLO II.		
Entrata straordinaria		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
11	Esazione e ricupero di capitali . . . . .	2,700,000 »

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Entrata ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi . . . . .	12,675,714 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli . . . . .	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali . . . . .	7,370,000 »
Proventi diversi . . . . .	2,550,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>22,595,714 »</b>

**TITOLO II.****Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali . . . . .	2,700,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>2,700,000 »</b>
<b>INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>25,295,714 »</b>



## TABELLA C.

## Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891.

## TITOLO I.

## Spesa ordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse) . . . . .	520,369 98
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	66,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine) . . . . .	655,000 »
4	Spese per servizio esterno . . . . .	170,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962 . . . . .	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato per patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato per servizio del Fondo per il culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria). . . . .	100,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali . . . . .	50,000 »
9	Spese d'ufficio . . . . .	17,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . . . . .	16,000 »
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obblig.)	<i>per memoria</i>
		1,750,369 98

<b>Spese di liti e contrattuali.</b>		
12	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	350,000 »
13	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria) . . . . .	60,000 »
		410,000 »
<b>Contribuzioni e tasse.</b>		
14	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	634,000 »
15	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,134,000 »
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria) . . . . .	380,000 »
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,000 »
18	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
		3,157,000 »
<b>Spese patrimoniali.</b>		
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine) . . . . .	4,000 »
20	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni . . . . .	70,000 »
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	917,000 »
22	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	21,000 »
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	440,000 »
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
25	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse) . . . . .	20,000 »
		1,492,000 »

## Spese disposte da leggi e decreti legislativi.

26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,000 »
27	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	7,537,000 »
28	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	2,442,000 »
29	Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali, provenienti dalle soppresses Casse ecclesiastiche (Spese fisse) . . . . .	501,400 »
30	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) . . . . .	751,500 »
31	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) . . . . .	644,834 »
32	Assegni transitori al clero (Spese fisse) . . . . .	50,000 »
33	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . . . . .	379,000 »
34	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) . . . . .	150,000 »
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) . . . . .	286,120 »
36	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 o di altre leggi precedenti ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti . . . . .	1,408,766 »
		14,154,620 »

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Se in occasione dei bilanci siamo soliti a non risparmiare raccomandazioni; quando queste si trovino soddisfatte e sieno perciò divenute superflue, non deve essere per noi superfluo di ciò riconoscere.

Nè la relazione della Commissione permanente di finanze ha mancato di avvertire, come i voti del Senato, espressi in occasione degli stati di previsione pel Ministero di grazia e giustizia e culti, abbiano avuto attuazione e

quanto ai sessenni e quanto al miglioramento, che ci era dato di conseguire negli stipendi dei magistrati.

Parimenti non si mancò di richiamare l'attenzione del Senato e all'aumento delle congrue parrocchiali e all'opera data dall'onor. ministro guardasigilli d'accordo colla Direzione e la Commissione di vigilanza del Fondo per il culto a vincere le difficoltà che quanto alle congrue si erano sollevate dalla Corte dei conti, il che, come abbiamo fatto nella relazione, siamo anche lieti di dichiarare a viva voce.

Bensi esprimiamo fiducia, che nella liquidazione dei redditi si proceda scevri da un ecces-

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

sivo rigore, che arriverebbe a frustrare gli intendimenti benefici del Governo in perfetto accordo coi voti del Parlamento.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io ringrazio l'onor. relatore del bilancio della gentile testimonianza che volle rendere alla mia amministrazione. Quanto alla liquidazione delle congrue lo assicuro che in occasione delle difficoltà sorte da parte della Corte dei conti riguardo alle congrue di alcune provincie per le quali la Corte dei conti voleva attenersi a norme che a me ed all'Amministrazione speciale del Fondo pel culto parevano illegali, irrazionali e sconvenienti, l'opposizione energica a quelle pretese norme venne non solo da me, ma da parte dell'intero Consiglio dei ministri, suffragato com'era anche dal voto espresso nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento. Così ottenuta nel fatto una giusta interpretazione di legge, spero che le difficoltà non si rinnoveranno contro i benefici intenti che sono comuni ed al Governo ed al potere legislativo.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Il voto espresso dalla Commissione permanente di finanze non alludeva alle difficoltà di cui parla l'on. ministro, che l'on. ministro, od anzi come bene egli disse, il Governo del Re diede opera a superare.

Alludemmo alla liquidazione dei redditi mediante la quale si procede alla liquidazione della congrua.

Stabilita la congrua minima in una determinata somma, è necessità di evitare, che colle liquidazioni non si arrivi a privare il parroco di quel supplemento di congrua che gli spetta per raggiungere quella somma che gli spetta.

Anche di ciò ci affidiamo con sicuro animo all'onorevole guardasigilli, che non mancherà di essere secondato dall'Amministrazione del Fondo per il culto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi proposte, metto ai voti il capitolo 36.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Casuali.		
37	Spese casuali . . . . .	36,000 »
Fondi di riserva.		
38	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	200,000 »
39	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	50,000 »
		250,000 »

## TITOLO II.

## Spesa straordinaria

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

## Spese straordinarie e diverse.

40	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . . . . .	16,758 »
41	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse) . . . . .	34,500 »
42	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse) . . . . .	35,000 »
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 »
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	520,000 »
45	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione . . . . .	200,000 »
46	Spesa straordinaria per riparazioni ed edifi di enti ecclesiastici di regio patronato . . . . .	80,000 »
		891,258 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali.		
47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine) . . . . .	160,000 »
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 20 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,510,000 »
		2,700,000 »

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese di amministrazione . . . . .	1,750,369 98
Spese di liti e contrattuali . . . . .	410,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	3,157,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	1,492,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	14,154,620 »
Casuali . . . . .	36,000 »
Fondi di riserva . . . . .	250,000 »
<b>TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .</b>	<b>21,249,989 98</b>

**TITOLO II.****Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese straordinarie e diverse . . . . .	891,258 »
---	-----------

**CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Capitali . . . . .	2,700,000 »
--------------------	-------------

<b>TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .</b>	<b>3,591,258 »</b>
--	--------------------

<b>INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>24,841,247 98</b>
--	----------------------

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
**dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto**  
 per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891

TABELLE B E C.

		Competenza per l'esercizio finanziario 1890-91
<b>TITOLO I.</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>		
<b>PARTE ORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		22,595,714 »
Spesa . . . . .		21,249,989 98
	Differenza . . . . .	+ 1,345,724 02
<b>TITOLO II.</b>		
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>		
<b>PARTE STRAORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		»
Spesa . . . . .		891,258
	Differenza . . . . .	— 891,258 »
<b>Riepilogo della categoria prima.</b>		
<b>PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA. (INSIEME).</b>		
Entrata . . . . .		22,595,714 »
Spesa . . . . .		22,141,247 98
	Differenza . . . . .	+ 454,466 02

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

		Competenza per l'esercizio finanziario 1890-91
<b>TITOLO II.</b>		
<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.</b>		
<b>PARTE STRAORDINARIA.</b>		
Entrata . . . . .		2,700,000 »
Spesa . . . . .		2,700,000 »
	Differenza . . . . .	»
<b>RIASSUNTO GENERALE DELLE DIFFERENZE</b>		
—		
Differenza della categoria prima — <i>Entrate e spese effettive</i> . . . . .		+ 454,466 02
Differenza della categoria seconda — <i>Trasformazione di capitali.</i> . . . . .		»
	<i>Differenze totali</i> . . . . .	+ 454,466 02

PRESIDENTE. Ora prego il signor senatore segretario Corsi di dare lettura degli elenchi 1 e 2 i quali verranno approvati con l'articolo cui si riferiscono.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:



**Elenco N. 1.**

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
2	Pensioni e indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
7	Contributo come spesa di amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del
	Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali.
11	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla conta-
	bilità generale, e reclamati dai creditori.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e riso-
	luzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per
	terraggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
18	Spese per assicurazioni postali e per telegrammi.
19	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese pel
	trasporto dei medesimi.
21	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
22	Doti dipendenti da pie fondazioni.
23	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
24	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati
	dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
26	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
28	Assegni ai membri delle Collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
35	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 lu-
	glio 1866, n. 3036.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
43	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi
	già appartenenti al clero regolare.
44	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali)
	ed altre spese straordinarie diverse.
47	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti sop-
	pressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricava-
	to dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi.
48	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, i quali debbono dismet-
	tersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione
	od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a
	comuni, privati, ecc.
49	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazioni e ricupero di
	capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri
	valori mobiliari e fondiari, e per acquisto di mobili in aumento d'inventario;
	sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della
	legge 20 gennaio 1880, n. 5253.

**Elenco N. 2.**

*Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento ed appuramento di rendite.
4	Spese pel servizio esterno.
12	Spese di liti e di coazione.
13	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzioni di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terzaggiere ed altre perizie in genere.
14	Tassa di manomorta.
15	Tassa sulla ricchezza mobile.
16	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici.
17	Tassa di registro e bollo e sui mandati.
30	Assegni al clero di Sardegna.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla tabella D della quale do lettura.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'ENTRATA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1890 al 30 giugno 1891.

<b>TITOLO I.</b>		
<b>Entrata ordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
<b>Rendite patrimoniali.</b>		
1	Rendite sul debito pubblico nazionale ed estero . . . . .	1,951,190 »
2	Prodotto di beni stabili . . . . .	8,000 »
3	Censi, canoni, livelli, ecc. . . . .	370,000 »
4	Crediti fruttiferi . . . . .	5,000 »
5	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma . . . . .	50,000 »
		2,384,190 »
<b>Proventi diversi.</b>		
6	Depositi diversi . . . . .	800 »
7	Ricuperi e proventi diversi . . . . .	50,000 »
8	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato . . . . .	15,000 »
		65,800 »

## TITOLO II.

## Entrata straordinaria

## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza  
e di religione.

9	Prezzo vendita beni di enti soppressi . . . . .	350,000 »
10	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti . . . . .	2,500 »
11	Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma . . . . .	5,000 »
12	Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	200,000 »
13	Esazione di capitali infruttiferi . . . . .	10,000 »
14	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestirsi . . . . .	3,200 »

---

570,700 »

---

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri  
di enti conservati.

15	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie . . . . .	3,000 »
16	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi . . . . .	95,000 »
17	Prezzo vendita beni di enti conservati . . . . .	500,000 »
18	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento . . . . .	5,000 »
19	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti con- servati da restituirsi . . . . .	10,000 »

---

613,000 »

---

**RIASSUNTO****TITOLO I.****Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.**

Rendite patrimoniali . . . . .	2,384,190 »
Proventi diversi . . . . .	65,800 »
<b>TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>2,449,990 »</b>

**TITOLO II.****Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.**

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	570,700 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	613,000 »
<b>TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>1,183,700 »</b>
<b>INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria) . . . . .</b>	<b>3,633,690 »</b>

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo ora la tabella E.

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891.

<b>PARTE PRIMA.</b>		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
<b>TITOLO I.</b>		
<b>Spesa ordinaria</b>		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<b>Spese di amministrazione.</b>		
1	Contributo a favore della Direzione generale del Fondo culto in rimborso delle spese pel personale incaricato del servizio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma . . . . .	74,192 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse) . . . . .	7,500 »
3	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine) . . . . .	14,800 »
4	Spese diverse per servizio esterno (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,200 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale . . . . .	15,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
		126,692 »
<b>Spese di liti e contrattuali.</b>		
8	Spese di liti e di coazioni (Spesa obbligatoria) . . . . .	12,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria) . . . . .	3,000 »
		15,000 »

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

<b>Contribuzioni e tasse.</b>		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria) . . . . .	100,000 »
11	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria) . . . . .	325,000 »
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	45,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		472,000 »
<b>Spese patrimoniali.</b>		
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria) . . . . .	35,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	11,000 »
16	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	537 50
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	215,000 »
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	25,000 »
		286,537 50
<b>Spese disposte da leggi e decreti legislativi.</b>		
19	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) . . . . .	770,000 »
20	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	26,000 »
21	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873) . . . . .	150,000 »
22	Assegni per pigione di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto . . . . .	70,000 »
		1,016,000 »

<b>Spese casuali.</b>		
23	Casuali . . . . .	11,000 »
<b>Fondi di riserva.</b>		
24	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . . . .	10,000 »
25	Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . .	10,000 »
		20,000 »
 <b>TITOLO II.</b>  		
<b>Spesa straordinaria</b>		
 <b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>  		
<b>Spese straordinarie diverse.</b>		
26	Personale fuori ruolo (Spese fisse) . . . . .	15,000 »
27	Compensi per lavori straordinari . . . . .	10,000 »
28	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000 »
29	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,000 »
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 »
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000 »
32	Restituzioni di depositi per pigioni . . . . .	800 »
		37,800 »



## CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

## Capitali di spettanza dell'amministrazione.

33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	50,000 »
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa obblig.)	20,000 »
35	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	492,500 »
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria)	5,000 »
37	Reimpiego delle ritenute sugli stipendi degl' impiegati (Spesa obbligatoria)	3,200 »
		570,700 »

## Capitali di spettanza degli enti conservati.

38	Reimpiego del prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	500,000 »
39	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	105,000 »
40	Restituzione delle frazioni di capitali in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa obbligatoria)	5,000 »
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine)	1,000 »
42	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		613,000 »

**PARTE SECONDA.**

SPESE PER EROGAZIONE IN USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA

**TITOLO I.****Spesa ordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

43	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato . . . . .	2,683 86
44	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatorî, musei e oggetti d'arte . . . . .	85,119 20
45	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo . . . . .	160,000 »
46	Assegno alla congregazione di carità di Roma . . . . .	30,000 »
47	Assegno all'istituto di Santo Spirito in Sassia in Roma . . . . .	120,000 »
48	Assegno al comune di Roma per l'istituto di soccorso dell'infanzia abbandonata . . . . .	20,000 »
		417,803. 06

**TITOLO II.****Spesa straordinaria**

## CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

49	Fondo a disposizione . . . . .	47,157 44
----	--------------------------------	-----------

## RIASSUNTO

### PARTE PRIMA.

#### SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

#### TITOLO I.

##### Spesa ordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione . . . . .	126,692 »
Spese di liti e contrattuali . . . . .	15,000 »
Contribuzioni e tasse . . . . .	472,000 »
Spese patrimoniali . . . . .	286,537 50
Spese disposte da leggi e decreti legislativi . . . . .	1,016,000 »
Casuali . . . . .	11,000 »
Fondi di riserva . . . . .	20,000 »
<div style="text-align: right; margin-right: 20px;">TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria . . . . .</div> <div style="text-align: right;">1,947,229 50</div>	

#### TITOLO II.

##### Spesa straordinaria

#### CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse . . . . .	37,800 »
---------------------------------------	----------

---

 LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890
 

---

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
Di spettanza dell'amministrazione . . . . .	570,700 »
Di spettanza degli enti conservati . . . . .	613,000 »
	1,183,700 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	1,221,500 »
TOTALE DELLA PARTE PRIMA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	3,168,729 50
<b>PARTE SECONDA.</b>	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria) . . . . .	417,803 06
Titolo secondo (Spesa straordinaria) . . . . .	47,157 44
TOTALE DELLA PARTE SECONDA (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	464,960 50
INSIEME (Parte prima e seconda) . . . . .	3,633,690 »

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE  
dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891

## TABELLE D ED E.

	Competenza per l'esercizio finanziario 1890-91
<b>CATEGORIA PRIMA. — Entrate e spese effettive.</b>	
<b>Spese:</b> PARTE PRIMA - Titolo I. - Spesa ordinaria . . . . .	1,947,229 50
Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	37,800 »
PARTE SECONDA - Titolo I. - Spesa ordinaria . . . . .	417,803 06
Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	47,157 44
	2,449,990 »
<b>Entrate</b> . . . . . Titolo I. - Entrata ordinaria . . . . .	2,449,990 »
Differenza . . . . .	»
<b>CATEGORIA SECONDA. — Trasformazione di capitali.</b>	
<b>Spese:</b> PARTE PRIMA - Titolo II. - Spesa straordinaria . . . . .	1,183,700 »
<b>Entrate</b> . . . . . Titolo II. - Entrata straordinaria . . . . .	1,183,700 »
Differenza . . . . .	»
<b>RIEPILOGO DELLE DIFFERENZE.</b>	
CATEGORIA PRIMA - Entrate e spese effettive . . . . .	»
CATEGORIA SECONDA - Trasformazione di capitali . . . . .	»
Differenza . . . . .	»

LEGISLATURA XVI — 4<sup>a</sup> SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

PRESIDENTE. Ora prego l'onor. senatore segretario Corsi di dar lettura degli elenchi num. 3 e 4. Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

### Elenco N. 3.

*Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891 a termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.*

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
<b>SPESA ORDINARIA.</b>	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazioni.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita di beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Doti dipendenti da pie fondazioni.
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
18	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
20	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
28	Spese diverse per concentramento di monache.
29	Spese relative alla dismissione dei beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc.
30	Restituzione di somme indebitamente conseguite.
31	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma.
33	Riparazioni straordinarie ai fabbricati.
34	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi.
35	Reimpiego prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi.
36	Reimpiego delle tasse di svincolo degli enti in Roma.
37	Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati.
38	Reimpiego prezzo beni degli enti conservati.
39	Restituzione di rendite in dipendenza di conti di reinvestimento.
40	Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati.
41	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie.

## Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione, a termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni.
4	Spese diverse per servizio esterno.
6	Spese d'ufficio: economia e stampe.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Tassa di ricchezza mobile.
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del progetto di legge, che rileggo :

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).

(Approvato).

## Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata :

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario

dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

## Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata :

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma riguar-

danti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella D);

b) a far pagare le spese del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1890 al 30 giugno 1891, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

Prego i signori senatori che non avessero ancora votato di voler venire alle urne.

**Approvazione del progetto di legge: « Proroga del termine indicato nell' art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie 3ª, per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue » (N. 115).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga del termine indicato nell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, serie 3ª, per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari perpetue ».

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per la commutazione delle

prestazioni fondiari perpetue, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre dell'anno 1891.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo, esso sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

**Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889, n. 6461, serie 3ª, per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani » (N. 160).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889, numero 6461, serie 3ª, per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani ».

Prego il senatore segretario Corsi di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura. (V. stampato N. 100).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nota che il Senato propone per mezzo della sua Commissione un ordine del giorno del tenore seguente:

« Il Senato

invita l'onorevole signor ministro delle finanze a disporre perchè una statistica particolareggiata dia conto, a cominciare dal 1° luglio 1890, dei risultati bimestrali che seguiranno l'applicazione della presente legge, in confronto con quelli ottenuti nel corso dell'esercizio 1889-90. « E passa alla discussione degli articoli ».

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io mi affretto a dichiarare che il ministro accetta ben volentieri l'ordine del giorno proposto dal Senato. Esso esprime il desiderio di una statistica particolareggiata sugli effetti di questa legge dal 1° luglio prossimo in poi; ed a me è grato soggiungere che lo stesso de-



siderio è pienamente condiviso dall'Amministrazione finanziaria, la quale già suole tener dietro, con accurate statistiche, all'andamento dei tributi, ma più particolarmente deve aver a cuore lo studiare gli effetti delle varie modificazioni che si sono introdotte nella legislazione riguardante le tasse sugli spiriti.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Ringrazio l'onor. Carcano di aver accettato il nostro ordine del giorno e più ancora delle dichiarazioni colle quali l'ha accompagnato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'ordine del giorno che ho letto, proposto dalla Commissione di finanza ed accettato dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora do la parola al signor senatore Cambray-Digny per riferire sopra una petizione relativa a questo progetto di legge.

CAMBRAY-DIGNY, *presidente della Commissione di finanze*. Informo il Senato di una petizione del Consiglio direttivo dell'Associazione dei proprietari agricoltori di Napoli, con la quale domanda che non venga approvato il disegno di legge riguardante la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani. A nome della Commissione di finanze propongo sulla detta petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal signor senatore Cambray-Digny sulla petizione da esso indicata è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli. Li rileggo.

#### Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto, n. 6461, dell'8 novembre 1889, il quale stabilisce la ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani da

servir di base alla determinazione del rimborso delle tasse sullo spirito, pei vini conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria ed esportati all'estero.

Col giorno 1° luglio 1890 cesserà di aver vigore il decreto sopradetto, ed avranno invece attuazione le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

La restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito aggiunto ai vini italiani che si esportano all'estero, nel caso che siano stati conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, si accorda nella misura e alle condizioni qui appresso indicate, salvo il disposto dell'articolo 5 della presente legge:

a) per tutti i vini di forza alcoolica superiore ad 11 gradi centesimali, compresi i *marsala* ed esclusi i *vermouth*, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi da 11 fino a 14 gradi;

b) per i *vermouth*, il 90 per cento della tassa sullo spirito aggiuntovi tra 8 e 14 gradi.

(Approvato).

#### Art. 3.

Sullo spirito che si voglia aggiungere ai vini per elevarne la forza alcoolica al di sopra di 14 gradi, non è accordata la restituzione della tassa, se non siano osservate le discipline di cui all'art. 64, comma 2°, del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con regio decreto del 29 agosto 1889, n. 6358 (serie 3<sup>a</sup>).

È fatta però eccezione pei vini tipici *vermouth* e *marsala*, i quali potranno alcoolizzarsi con diritto al rimborso della tassa e senza il vincolo delle discipline suddette, rispettivamente, fino al limite massimo di 18 e 23 gradi.

Questa eccezione sarà estesa ad altri vini riconosciuti tipici, mediante decreto reale e previa determinazione del loro grado massimo di alcoolicità.

(Approvato).

## Art. 4.

Il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini senza l'assistenza degli agenti finanziari, è ammesso, tra i limiti di alcoolicità stabiliti nei precedenti articoli, anche quando gli interessati intendano effettuare, prima dell'esportazione, una nuova operazione di concia sotto la sorveglianza dei detti agenti, alle condizioni determinate dal succitato testo unico di legge e relativo regolamento.

In questo caso la procedura per la verifica- zione del grado alcoolico di tali vini è uguale a quella fissata per i vini che si esportano di- rettamente.

Il risultato della detta verifica- zione deve es- sere scritto a tergo della bolletta di uscita, con indicazione della quantità di vino cui si rife- risce.

(Approvato).

## Art. 5.

La liquidazione dei rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini all'infuori della vigi- lanza dell'Amministrazione, tra i limiti di alcoo- licità di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 2, viene eseguito nel mese successivo alla chiusura del- l'esercizio finanziario.

Le somme dei rimborsi, pel titolo indicato nel precedente comma, non possono superare in ogni esercizio finanziario, l'ammontare di 1,300,000 lire per i vini e di lire 130,000 per i *vermouth*.

Ove dalla liquidazione risulti una somma maggiore, la misura del rimborso, di cui al- l'art. 2, sarà ridotta proporzionalmente alla somma sopra stabilita.

(Approvato).

## Art. 6.

Nelle somme fissate nell'articolo precedente non sono compresi i rimborsi di tassa per lo spirito aggiunto ai vini tipici dai 14 ai 18 e 23 gradi, di cui al 2° comma dell'art. 3. Questi rimborsi, liquidati sempre al 90 per cento, sa- ranno effettuati anche nel corso dell'esercizio finanziario.

(Approvato).

## Art. 7.

Per ottenere il rimborso della tassa per lo spirito aggiunto ai vini nelle condizioni indi- cate nel 1° comma dell'art. 5, occorre ne sia fatta domanda all'intendente di finanza della provincia dalla quale avvenne l'esportazione. La domanda deve avere a corredo le bollette doganali, munite della prescritta attestazione di uscita o di altra equipollente, nonchè della indicazione del grado alcoolico dei vini espor- tati, e dev'essere presentata, contro dichiara- zione di ricevuta, non più tardi del ventesimo- giorno dalla fine dell'esercizio finanziario.

Trascorso questo termine, senza che la do- manda sia stata presentata, l'esportatore de- cade dal diritto alla restituzione della tassa.

(Approvato).

## Art. 8.

Sono richiamate in vigore e rese definitive le disposizioni dell'art. 85 del testo unico della legge sugli spiriti, riguardanti i depositi di spirito mescolato ai vini ed ai mosti.

Le miscele dovranno però raggiungere al- meno la quantità di 300 ettolitri.

Le spese di vigilanza, rese necessarie dal- l'esecuzione di questo articolo, sono a carico dello Stato.

(Approvato).

## Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di permet- tere nello stesso tempo e nel medesimo locale la distillazione di materie prime diverse con apparecchi differenti.

All'art. 50 del testo unico delle leggi sugli spiriti è aggiunto il seguente comma:

« Non sono neppure soggetti al pagamento di questa tassa i residui della distillazione (*teste e code*), convenientemente adulterati, giu- sta quanto è prescritto dall'art. 6 della pre- sente legge ».

(Approvato).

## Art. 10.

È elevata a *dieci* per cento la misura del- l'abbuono a favore dei fabbricanti di liquori,

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1890

uso *cognac*, fermo restando il disposto dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sugli spiriti.

(Approvato).

Art. 11.

È prorogato di un anno il termine stabilito dal primo comma dell'art. 86 del predetto testo unico delle leggi sugli spiriti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì prossimo.

L'ordine del giorno recherebbe:

« Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª), e 8 marzo 1888, n. 5239 (serie 3ª), e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido ».

Ma essendo momentaneamente assente il relatore per sostenerne la discussione, si passerà alla discussione di altro progetto di legge.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Il relatore vi sarà lunedì.

PRESIDENTE. L'onor. signor relatore è in Roma, e forse verrà in Senato quanto prima, giacché mi ha dichiarato che non poteva intervenire che verso le ore 5, avendo altri impegni.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Allora sarà bene di sospendere la discussione di questo progetto di legge finché il relatore sopraggiunga.

PRESIDENTE. Il numero successivo dell'ordine del giorno recherebbe poi la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori di sistemazione del Tevere ».

Quantunque sia presente il signor ministro dei lavori pubblici, devo avvertire che il signor presidente del Consiglio mi ha dichiarato testè di essere obbligato ad assentarsi dal Senato per recarsi all'altro ramo del Parlamento e mi ha interessato a pregare per lui il Senato di voler rinviare la discussione di questo progetto di legge a lunedì prossimo poichè egli desidera di trovarvisi presente alla discussione. Per conseguenza anche questo disegno di legge sullo stanziamento di fondi per la

quarta ed ultima serie dei lavori di sistemazione del Tevere sarà discusso nella seduta di lunedì.

Approvazione del progetto di legge: « Leva militare di terra sui giovani nati nell'anno 1870 »

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del progetto di legge: « Leva militare di terra sui giovani nati nell'anno 1870 ».

Prego il signor senatore Assanti di fungere da relatore.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli che rilegge:

Art. 1.

Il contingente di prima categoria, che dovrà essere somministrato dalla leva militare sui giovani nati nel 1870, è fissato ad ottantaduemila uomini.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª) il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento, per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì.

**Discussione del progetto di legge: « Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>), e 8 marzo 1888, n. 5239 (serie 3<sup>a</sup>), e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido » (N. 109).**

PRESIDENTE. Essendo presente il signor senatore Boccardo relatore del disegno di legge per « Convalidazione dei regi decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>) e 8 marzo 1888, n. 5239 (serie 3<sup>a</sup>), e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido », si procederà alla discussione dello stesso disegno di legge.

Prego il signor senatore segretario Corsi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge il progetto di legge.

(V. stampato N. 109).

PRESIDENTE. Si dà lettura del regio decreto 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>), che si tratta col progetto di legge di convalidare.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. ne dà lettura.

(V. stampato della Camera N. 140).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. Ha facoltà di parlare il signor senatore Casaretto.

Senatore CASARETTO. Io non ho la pretesa di voler far dividere le mie opinioni dal Senato su questa materia, perciò dirò appena poche parole più che altro per spiegare il mio voto.

Io credo che questa legge sia una di quelle che si fanno sotto l'impressione di un interesse diretto, apparente, quindi ingannevole, senza guardare abbastanza agli effetti indiretti i quali modificano talmente le cose da ottenere un effetto diverso da quello per cui la legge era stata fatta.

Il consumo del riso in Italia è un consumo estremamente popolare.

Vi sono provincie che non si nutrono quasi ch'altro che di risi e questi rimpiazzano il granturco.

Sotto questo aspetto una tassa di 11 lire non sarebbe giustificata, e per di più l'Italia, se si eccettuano gli ultimi due anni, è esportatrice di risi, e una tassa sopra il riso mi pare che non ha senso per una nazione che è esportatrice.

Evidentemente qui si è voluto cercare non l'interesse del fisco, ma si è voluto favorire la coltivazione del riso, proteggerla come ora si dice. Ora io credo che si ottiene l'effetto opposto con questa legge.

Colla legge presente, i brillantatori che importavano il riso estero davano questo riso che è molto a miglior mercato che non il riso nazionale a prezzo mite alla consumazione, perchè poi esportavano il riso nazionale e avevano il rimborso della tassa e con questo modo favorivano l'esportazione del prodotto nazionale.

Quanto riso estero introducevano nel paese al consumo, dovevano altrettanto riso nazionale esportare se volevano il detto rimborso.

Adesso stabilendo l'importazione temporanea sotto la sorveglianza governativa in *entrepôt* stabilendo che non si possa più esportare il riso se non di quella identica qualità che si è importata e così stabilendo che non si possa fare più lo scambio del riso estero col riso nazionale si mutano interamente le cose.

Col sistema presente, io credo che si avevano quattro vantaggi speciali. In primo luogo s'incoraggiava molto l'industria della brillantatura dei risi esteri, la quale industria si era sviluppata grandemente; in secondo luogo questo sistema metteva in grado i brillantatori di cedere a buon mercato il riso alla consumazione popolare, vantaggio che non era affatto dispregevole; in terzo luogo ne risultava un vantaggio per l'economia nazionale, imperciocchè si consumava all'interno un riso che, quantunque nelle qualità intrinseche fosse presso a poco eguale, però, per le abitudini invalse, aveva un valore molto minore del riso nazionale.

Si consumava una merce che valeva poco, e in cambio si vendeva la merce che valeva di più. Quindi l'economia nazionale ne profittava.

In quarto luogo questo sistema che incoraggiava l'esportazione del riso nazionale manteneva il suo carattere speciale che ha il riso nazionale, che è il carattere di un riso nella sua specialità, un riso di lusso, una merce di lusso. Si manteneva questo carattere di riso di lusso al riso nazionale nel mercato mondiale; colla nuova legge si va a cambiare tutte queste cose.

La brillatura ne soffrirà certamente più o meno; forse molti dovranno chiudere il loro commercio, a meno che non si aiutino colla

frode, col contrabbando, colla corruzione degli impiegati destinati a sorvegliare queste fabbriche.

La popolazione povera sarà obbligata a consumare una merce più costosa; l'economia nazionale perderà quel tanto che vi ho detto; ed il mercato mondiale del riso nazionale sarà alla lunga chiuso.

Il riso nazionale, come vi ho detto, è un riso di lusso, e bisogna fare di tutto per mantenere questo carattere al riso nazionale, perchè il giorno che le popolazioni, il mondo sbituerà a non aver più bisogno di questo riso di lusso, che tale lo fa parere la lunga abitudine antica e la moda; il giorno in cui il mercato mondiale si abituerà al riso comune, certamente l'Italia avrà molto perduto della sua produzione.

Intanto il consumo nazionale, quando voi avrete obbligato la popolazione italiana a consumare all'interno tutto il riso nazionale, evidentemente non si potrà più fare l'esportazione e quando il mercato mondiale si sarà abituato a consumare i risi esteri quasi nella totalità, questo carattere di riso di lusso cesserà e non credo che la popolazione nazionale ci avrà guadagnato.

Io stimo, come ho detto, fin da principio, che il fine ultimo di questa legge sarà a rovescio di quello che si presume; avverrà di questo come di altre leggi simili, come ad esempio di quella con cui si è voluto rincarare il dazio sugli olii di cotone. Con la miscela con l'olio nazionale si rendevano mangiabili quegli olii specialmente meridionali che ora si è costretti a vendere come olii da ardere.

Così si è distrutta l'industria delle miscele che poi si fanno egualmente all'estero, ma si fanno cogli olii stranieri, mentre prima si facevano esclusivamente cogli olii nazionali in Italia. Anche con questa legge non si è punto guadagnato...

Senatore BOCCARDO, *relatore*. Domando la parola.

Senatore CASARETTO... Così pure deve dirsi di un'altra disposizione in apparenza favorevole, ma dannosa in sostanza.

Si è proibita l'emigrazione in modo ormai permanente col Brasile. Ma l'emigrazione continua; solo invece di farla con bandiera nazionale si fa con bandiera straniera. Gli emigranti vanno in Francia per emigrare poi nel Brasile.

La presente legge, ripeto adunque, è una di quelle leggi che, per non guardare abbastanza gli effetti indiretti e lontani, ottiene il fine opposto a quello che i suoi autori si sono prefisso.

Queste sono le ragioni per cui io voterò contro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Boccardo, relatore.

Senatore BOCCARDO, *relatore*. Io dirò poche parole al Senato perchè nella relazione che a nome della Commissione permanente di finanze ho avuto l'onore di fare, mi pare di avere spiegato abbastanza il concetto dal quale la Commissione permanente di finanze è partita nel proporre al Senato l'approvazione di questa legge. Ma le parole pronunciate or ora dall'onorevole Casaretto mi fanno obbligo di qualche considerazione in risposta alle medesime.

L'onor. senatore Casaretto ha considerato la legge sul trattamento doganale dei risi con quegli stessi criteri, coi quali egli ha in altre occasioni esaminato altre leggi, quella sugli olii, quella sull'emigrazione; ha creduto cioè di potere discutere le disposizioni di queste differenti leggi d'ordine economico e commerciale al solo lume dei principî della scienza. E se davvero la questione fosse da portarsi sopra questo terreno, io, che mi pregio di professare principî ortodossi in materia economica, avrei delle riserve a fare e su questa legge e sulle altre che l'onor. Casaretto ha accennato, e probabilmente su altre che ha taciuto.

Ma a chi studia un po' accuratamente il problema del trattamento doganale dei risi, chiaro apparisce che qui non si tratta di una legge che possa ispirarsi a principî assoluti. Questa è una legge essenzialmente di transazione, ed è inoltre una legge d'esperimento.

Questi sono i due concetti sui quali mi permetto di richiamare in modo particolare l'attenzione dell'onor. Casaretto e del Senato.

Dico in prima che è una legge di transazione. Chi guarda alla questione dei risi, come s'impone oggi, vede facilmente che in essa si trovano molto intricatamente involti quattro o cinque grandi interessi, non solo differenti, ma in alcuna parte ostili fra loro.

Vi è innanzi tutto l'interesse del consumo. Il consumatore ha il tornaconto che il riso,

come qualunque altro ben di Dio, venga al minor prezzo possibile, gratis se si può.

E questo interesse è tanto più grande, quando si tratti di materie di universale o di molto esteso consumo.

Io non andrei fin dove è andato, mi pare, l'onor. Casaretto, quando ha affermato, se ho ben capito, che il riso in alcune regioni nostre è così popolarmente consumato da potersi paragonare al granturco, da tenerne anzi luogo.

Queste regioni ci saranno, ma io non le conosco e credo che anche in Lombardia il riso occupi nella scala dei consumi un punto notevolmente più elevato di quello che non sia il granturco.

Ma questa è una questione affatto secondaria e non vi insisto.

Se si trattasse unicamente degli interessi del consumatore, io mi unirei coll'onor. Casaretto nel desiderare che nessuna tassa si proponesse e che si facilitasse, quanto più è possibile, il consumo di questa materia, forse meno nutritiva di tante altre, ma molto gustosa e apprezzata se non dalla totalità, almeno da una gran parte dei consumatori.

Ma non vi è solo l'interesse dei consumatori, vi è un secondo grande e potentissimo interesse, lo ha detto l'onor. Casaretto, ed è l'interesse dell'agricoltura che fino ad un certo segno è consono a quello del consumatore: agevolare cioè, quanto più è possibile, la produzione di quest'importante materia di alimentazione.

Ma qui notate, o signori, un primo elemento perturbatore. La legislazione italiana non solo, ma quella di tutto il mondo - mi duole che non sia qui presente l'onor. Rossi, il quale giubilerebbe al sentire queste parole da un suo modesto, ma risoluto avversario - la legislazione economica di tutto il mondo ha abbandonato oramai la tesi così semplice del libero scambio e si è affidata a quel sistema di compensi e di contrappesi, col quale si cerca di dare soddisfazione a tutti gli interessi mercè di combinazioni daziarie.

La risicoltura italiana cominciava, non molti anni or sono, a preoccuparsi della concorrenza dei risi stranieri, e specialmente dei risi della Birmania e del Giappone, i quali affluivano nei nostri mercati, poichè, noti l'onor. Casaretto, l'Italia non è solo, com'egli asseriva, esporta-

trice, è anche importatrice di risi, tanto che nell'anno scorso non meno di 86,000 tonnellate di riso orientale sono venute in Italia.

Appena dunque questa concorrenza, agevolata dai bassi noli, dalla facilità delle comunicazioni, si è affacciata ai porti italiani, ecco subito che il legislatore credette di dovere andare cercando (io affermo e non giustifico) a furia di temperamenti o di accorgimenti più o meno ingegnosi, di proteggere l'interesse agrario minacciato. Ma siccome occorre non dimenticare un terzo interesse, quello dell'industria briliatrice del riso, si cominciò allora a differenziare i dazi di confine secondo che trattavasi di riso con o senza lolla.

Fu così stabilito un dazio di 3 lire sul riso greggio, ed un dazio di 6 lire sopra i risi briliati, pilati; dazi che procedendo, nella china in cui la legislazione si era messa, furono poi accresciuti a 6 e 11 lire rispettivamente. Sei sul riso greggio, undici sul riso lavorato, manufatto.

Pareva con questo che si fosse tutelato l'interesse dell'agricoltura da una parte e quello dell'industria dall'altra.

Ma quest'ultimo interesse non si credeva tutelato abbastanza; ed essendo venuto in moda il sistema delle importazioni temporanee, già applicato a tante altre industrie, quella dei briliatori lo invocò a proprio favore. E la legge, con un altro dei soliti temperamenti, le accordò d'introdurre i risi greggi e semigreggi in temporanea franchigia.

Vedremo fra breve quali effetti nascessero da questa nuova combinazione.

Ma prima enumererò ancora un quarto interesse importantissimo a cui era mestieri badare, quello del commercio e della navigazione.

Imperocchè il trasporto dei risi, massime orientali, nei porti italiani e la riesportazione dei risi briliati dall'Italia, indipendentemente dalla estrazione dei pregiatissimi risi nazionali, alimentano un largo traffico che era ed è dovere della legislazione di favorire e di tutelare, congegnando in guisa le disposizioni doganali da non frapporre ostacolo a siffatto movimento commerciale.

Finalmente vi è un quinto interesse, quello del fisco, della dogana, dello Stato, il quale ha il diritto e, aggiungo, il dovere di far sì che le minori frodi possibili si compiano a suo danno.

Sarebbe un sogno lo sperare che le frodi cessino affatto; ma si devono ridurre al minimo possibile, e soprattutto bisogna guardarsi dall'incoraggiarle e occorre far sì che i dazi di confine siano pagati e soprattutto siano pagati da quelli che li devono e nella misura in cui sono dovuti.

Per conciliare tutti questi interessi ecco che cosa ha fatto la legislazione dal momento che è entrata nel sistema dei compensi e dei contrappesi, dal momento che ha rinunciato alla semplicità antica ed oggi tanto condannata e manomessa del libero commerciare.

La facoltà della temporanea importazione permetteva alla pilatura di svolgersi in quell'ora istessa che l'interesse dell'agricoltura veniva tutelato dal dazio di confine sulla materia prima.

Qui, o signori, cominciarono a comparire alcuni fenomeni inaspettati e perturbatori, e fenomeni di tal fatta compariranno, almeno questa è la mia opinione, tutte le volte che la legislazione crederà di poter tutto prevedere ed a tutto provvedere; ogni qualvolta la legislazione, uscendo dalla semplicità del libero scambio, si metterà in questa via tortuosa e complessa degli artificiosi incoraggiamenti e delle protezioni tendenziose.

I risi che venivano dalla Birmania e dal Giappone, erano risi i quali per una certa parte potevano dirsi materia prima, perchè non erano interamente sgusciati. Ma per altra parte potevano e dovevano dirsi prodotto quasi finito, perchè, non essendovi tornaconto a trasportare materie inerti e senza valore, i risi orientali che affluivano ai nostri porti erano pressochè spogliati della loro lolla.

Si portava quindi del riso dalla Birmania e dal Giappone, il quale non aveva più bisogno che di una piccola e molto secondaria manifatturazione per essere reso al consumo.

Per regolare i conti della dogana con gli importatori di cotesti risi che, venuti in temporanea franchigia, uscivano poi lavorati, faceva mestieri conoscere bene quale fosse e quanta la materia greggia o semigreggia importata, e quale e quanto il prodotto finito che se ne traeva. E la dogana cercò di rendersi conto dei coefficienti di rendimento del riso; e sarebbe qui lungo e troppo tedioso discorso il riferire tutte

le indagini minute alle quali diede luogo questa ricerca.

Ed anzi debbo dire che, malgrado uomini peritissimi si siano posti allo studio per determinare quale era la vera quantità di riso commerciabile ottenuto da una data quantità di riso greggio orientale, pur nondimeno, al punto in cui siamo oggi, perfettamente il problema risoluto non è.

E ciò dimostra una volta di più quanto sia ardua, complessa e malfida questa via nella quale si è messa la moderna legislazione commerciale.

Ma checchè di ciò sia, quale scopo si studiò di conseguire il legislatore? Esso doveva studiarsi di contemperare i differenti interessi in guisa che rimanesse al consumo la possibilità di avere la materia alimentare a un prezzo non eccessivamente alto (sempre però più alto di quello che il libero scambio avrebbe concesso), stabilire un dazio di confine sulla materia veramente greggia e tale da permettere all'agricoltura quella che si chiama (e bisogna che l'onor. Casaretto ed io ci adattiamo a questo abuso di linguaggio) che si chiama protezione.

Bisognava in terzo luogo agevolare all'industria della brillatura che si era andata svolgendo, in particolar modo in due regioni d'Italia, nella Liguria e nel Veneto, la possibilità di esercitare con equo frutto questa industria.

E ciò si fece mercè la temporanea importazione dei risi stranieri, in base a determinati coefficienti di rendimento più o meno rigorosamente accertati dall'esperienza.

Per tutelare la finanza era necessario prendere alcune speciali precauzioni. Generalmente quando si stabilisce l'importazione temporanea di una merce, cioè l'introduzione in franchigia della merce stessa col diritto all'importatore di riesportarla lavorata, il principio che si applica (ed io aggiungo che bisognerebbe cercare di applicare sempre) è il principio della identità; vale a dire assicurarsi che l'importatore esporti realmente tanta e quella merce che ha importata in franchigia.

Ma i pratici di questa materia ci dicono (ed anche a me, sebbene non pratico, è facile l'intenderlo) che l'applicazione intera e rigorosa del principio della assoluta identità della merce riusciva d'impossibile applicazione, bisognava

contentarsi del principio di assimilazione e permettere agli esportatori la miscela del riso nazionale, più pregiato, più ricco, più nutritivo, col riso estero, di assai minor valore.

Il sistema delle miscele, a qualsivoglia merce applicato è, a mio credere, io non posso tacerlo, una delle consuetudini che fanno meno onore all'industria e al commercio moderno; e questo io dico tanto rispetto agli oli, che il senatore Casaretto ha voluto ricordare, quanto riguardo ai risi ed a qualunque siasi altra categoria di merci; perciocchè io ritengo che la miscela, quando non mette il prodotto in commercio dichiarandone esattamente la natura e la qualità, rappresentandolo per quello che è e facendolo pagare dal consumatore per quello che realmente vale, è un'operazione sulla leggittimità e sulla moralità della quale io faccio esplicite ed intere le mie riserve.

Ma chiudendo questa parentesi, e tornando all'importazione temporanea dei risi, ripeto, che non potendosi, per testimonianza dei pratici, applicare il principio assoluto della identità senza creare delle vessazioni assolutamente incomportabili ai brillatori, e dovendosi accontentare del principio di assimilazione, era pur tuttavia necessario tutelare in qualche guisa la dogana contro il pericolo di un contrabbando organizzato a' danni dell'erario e insieme del consumatore e della risicoltura nazionale. E ciò si ottenne col sistema dell'introduzione e della lavorazione in deposito, nel cosiddetto *entrepôt*, vale a dire mercè l'introduzione dei risi in un recinto, in uno stabilimento nel quale, essendo possibile agli agenti della dogana la necessaria vigilanza, l'importatore, il brillatore possa fare le sue operazioni senza escludere tampoco la facoltà di sostituire in parte ai risi importati, risi nazionali, all'unica condizione che le quantità esportate corrispondano, dati i coefficienti di rendimento ammessi, alle quantità importate.

Questi, o signori, in ultima analisi, sono i principî ai quali si è ispirata la legge che oggi viene davanti al Senato; e perciò appunto io l'ho detta prima di tutto una legge di transazione, perchè infatti si è cercato, dato il criterio fondamentale dal quale oggi si parte in tutte le leggi di questa natura, dato il criterio di proteggere un po' tutti, di fare con tutti gli interessi in lotta l'ufficio della divina Provvidenza, si è cercato, dico, di compensare con

dei vantaggi, i danni, grandi o piccoli, che altre disposizioni legislative abbiano eventualmente recato.

Possiamo noi andare proprio sicuri che questo metodo raggiunga sempre e completamente l'intento? Io non lo so; lo dirà l'esperienza.

E perciò appunto questa legge di conciliazioni e di transazioni io l'ho chiamata eziandio legge di esperimento, perchè se qualcuno mi domandasse se io credo che questa legge durerà qual'è e sarà prorogata nei suoi termini attuali, io esiterei molto a rispondere.

Io credo che questa legge, pur transigendo, pur accomodando, non abbia provveduto a tutto, non abbia accomodato tutto.

Io sento dire che non ne vanno poi eccessivamente contenti i rappresentanti dei differenti interessi da essa tutelati. A udire certi organi dei risicoltori, certi rappresentanti dell'agricoltura, dobbiamo credere che da questo lato la legge non soddisfi abbastanza questo supremo interesse. E, dall'altra parte, gli organi della brillatura, dell'industria fanno eco a questi lagni con lamenti ancora più alti e clamorosi.

Il consumatore, se avesse mai una voce in capitolo, forse anch'esso avrebbe qualche cosa a ridire contro tutto un sistema che tende ad incarirgli un prodotto che, se non è di universale e necessario consumo, è al certo molto gradevole e molto ricercato.

Per tutto ciò a me pare che questa legge non possa dirsi perfetta.

Io non credo che essa non possa dar luogo ad ulteriori miglioramenti, e forse l'esperienza che se ne farà, potrà contribuire, io lo spero, e l'affretto coi voti più fervidi, potrà, dico, contribuire ad un ritorno a quella semplicità di principî legislativi ed economici, contro i quali oggi si tira a palle rosse da tutte le parti ed anche sovente in questa aula.

Questa è un'opinione tutta mia individuale. È certo però che questa legge si ispira ad un concetto eminentemente civile, il concetto dell'esperienza. Lasciamo che l'esperienza si pronunci; prima del 31 dicembre 1892 (è il periodo di tempo per il quale essa va in attuazione), è possibile che compariscano fatti nuovi, che si presentino fenomeni, i quali ci permettano di migliorarla, e, se occorre, di abbandonarla.

La materia si presterebbe a più lunga e me-



ditata trattazione; ma queste semplici e modeste osservazioni basteranno; io spero, a persuadere l'onor. Casaretto che non fu senza maturo studio che la Commissione permanente di finanze è venuta oggi a proporre questa legge all'approvazione del Senato.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io ho ben poco da aggiungere a quanto ha detto, con tanta perspicuità, l'eloquente relatore della Commissione permanente di finanze. Egli ha in modo completo delineato il processo storico ed i caratteri di questa legge. Egli l'ha sintetizzata e definita una legge di *transazione*, e potrei anche aggiungere una legge di *transizione*, oppure, come si è espresso l'onorevole relatore, una legge di *esperimento*.

L'onorevole senatore Casaretto dubita che lo esperimento non abbia a dare buoni risultati. Egli ha indicato come col sistema precedente, ossia col sistema ancora oggi in vigore, fosse protetta e fiorente l'industria della brillatura del riso: ha accennato come, coi nuovi metodi proposti con la legge in discussione, si tenda invece a proteggere largamente la risicoltura; ed ha conchiuso con l'espone il dubbio che tale intento non venga raggiunto, cioè che lo esperimento non corrisponda agli intendimenti dei risicoltori.

Ma alle considerazioni sue ha già largamente risposto l'onorevole relatore, indicando le varie correnti di interessi e di opinioni in contrasto, e le ragioni di opportunità che consigliarono il temperamento adottato dalla Camera eletta.

Io mi permetto solo di fermarmi un istante sopra un'osservazione fatta dall'onorevole senatore Casaretto, nello spiegare il sistema attuale.

Egli ha posto in chiaro gli effetti della importazione temporanea del riso greggio o semigreggio, come era interpretata fino ad oggi, cioè col non richiedere l'identità della merce che si riesporta. Intesa ed estesa così, la importazione temporanea permetteva e provocava, a mio vedere, due, non so se abusi o danni.

Uno è quello che fu già rilevato dall'onorevole senatore Boccardo, che, cioè, non più eccezione ma regola erano divenute le miscele

di risi di assai diversa qualità e di assai diverso pregio, miscele poco dissimili dalle adulterazioni, le quali in fine andavano non certo ad onore e forse a discapito del commercio, ed a scredito della produzione nostrale e della esportazione; perchè non contribuivano certamente a mantenere il buon nome del riso italiano.

Un altro danno od inconveniente era l'offesa alla legge: poichè è cardine dell'istituto della importazione temporanea, è suo requisito indispensabile, secondo lo spirito e la lettera della legge e del regolamento del 1881, che si abbia a riesportare, non una merce somigliante, bensì quella stessa stata introdotta in istato grezzo o non finito, e poi qui lavorata. È tanto essenziale tale requisito, che fu espressamente disposto non potersi permettere la importazione temporanea se non quando siavi: « impossibilità o non convenienza di sostituzione con merci simili di diversa origine; possibilità d'impedire la sostituzione od altri abusi; e certezza di non offendere gli interessi di altre ragguardevoli industrie nazionali ».

Dunque, si avevano col sistema attuale due danni: uno, quello di applicare l'importazione temporanea in modo non conforme al principio ed allo spirito della legge; l'altro, di contribuire a screditare il riso italiano. Su quest'ultimo punto mi permetto di insistere, perchè richiama lo sconsolante raffronto fra la produzione ed esportazione di riso, che dall'Italia si faceva in passato, e quella di oggidì; ed anche perchè si connette colle ragioni dei consumatori, delle quali giustamente si è parlato.

Infatti, pare a me che il consumatore, da una parte, potrà dubitare e forse dolersi che questa legge possa contribuire a rincarare un po' il prezzo del riso, ma dall'altra parte forse si allieterà trovando che, se non altro, potrà mangiare del riso buono, o almeno potrà acquistare quella qualità di riso che vuole; mentre oggi, credendo di comperare del riso italiano, compera invece, il più delle volte, riso asiatico, che è tutt'altra cosa.

L'onor. senatore Verga, bene esperto in questa materia, che nel suo Vercellese vede coltivati i risi migliori, potrà attestare e confermare ciò che sto dicendo sulla grande differenza, di bontà e di effetto utile e di valore, tra le varie qualità di riso, quantunque all'apparenza

sia facile confonderle. Anzi, poichè si è parlato del consumo più o meno popolare del riso, e di quello che se ne fa nelle provincie di Lombardia anche dai contadini, io mi sento quasi in obbligo, come lombardo, di attestare che gli stessi contadini cercano il riso italiano, non tanto per la differenza del gusto, quanto per la differenza del rendimento alla pentola, ossia nella scodella; giacchè un litro, per esempio, di riso italiano aumenta cuocendo in proporzioni notevolmente maggiori di un litro di riso asiatico.

Dunque, anche dal lato del consumo, parmi sia utile mettere in chiaro uno dei vantaggi, che può presentare questa legge, o questo esperimento, se così vogliamo chiamarlo, in vista dell'art. 15 che ne stabilisce la durata a due anni.

Conchiudo poi che, trattandosi appunto d'una legge di transazione, ossia di conciliazione tra interessi opposti, soccorre anche qui la regola generale che la buona transazione non deve contentare interamente nè l'una nè l'altra delle parti contendenti.

Fu ripetuto, nell'altro ramo del Parlamento, che per sperimentare la bontà d'un provvedimento daziario, convien guardare agli interessi in contrasto, e, quando questi non son interamente soddisfatti, è lecito arguire che il provvedimento sia per lo meno equo ed opportuno.

Ebbene, tali appunto sono le circostanze che concorrono, come fu già osservato, nel caso attuale; è quindi anch'io mi associo interamente a tutte le considerazioni, riserve e conclusioni dell'onor. relatore della Commissione permanente di finanze; e per le stesse ragioni e considerazioni, spero che la proposta di legge presa in esame otterrà favorevoli i suffragi del Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Ne do lettura.

#### Art. 1.

Sono convalidati:

a) fino al giorno della pubblicazione della presente legge il regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>), che stabilisce le disci-

pline per l'importazione temporanea del riso con lolla, destinato alla riesportazione dopo la lavorazione;

b) il regio decreto dell'8 marzo 1888, numero 5239 (serie 3<sup>a</sup>), che modifica i dazi sul riso stabiliti dal n. 269 della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3<sup>a</sup>). (1)

(Approvato).

#### Art. 2.

La voce n. 269 della tariffa generale delle dogane sarà concepita nel modo seguente:

269, riso:

a) con lolla, tonnellata, L. 50;

b) semi-greggio, id., L. 75.

S'intendono compresi nella lettera b) i risi di Birmania, Giappone, ecc., e in generale quelli che, per quanto svestiti in parte o pressochè interamente, per diventare commestibili, hanno d'uopo di una ulteriore lavorazione;

c) lavorato, tonnellata, L. 110.

(Approvato).

#### Art. 3.

Le operazioni per l'importazione temporanea del riso destinato alla lavorazione per essere riesportato debbono aver luogo presso lo stabilimento nel quale si compie la lavorazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

Per ottenere la facoltà di importare temporaneamente il riso deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la qualità del riso pel quale chiedesi la temporanea importazione e lo stabilimento nel quale si intende di lavorare il riso.

Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni doganali ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno dello stabilimento.

(Approvato).

(1) Pei regi decreti menzionati nell'articolo vedasi stampati della Camera N. 140.

## Art. 5.

La cauzione per la temporanea importazione del riso deve essere prestata in contanti o in cartelle del debito pubblico, in ragione del dazio stabilito sul riso con lolla o semi-greggio, secondo i casi.

(Approvato).

## Art. 6.

Il riso temporaneamente importato, finchè non viene messo in lavorazione, deve essere custodito in appositi magazzini a due differenti chiavi, una delle quali è tenuta dall'ufficio doganale.

Della immissione del riso nei magazzini e delle singole estrazioni l'ufficio doganale deve prendere nota su speciale registro.

(Approvato).

## Art. 7.

Il riso che esce dai locali destinati alla lavorazione, quando non sia subito riesportato, deve essere immesso in magazzini, con la qualificazione di riso lavorato, previa dichiarazione e visita nelle forme stabilite dall'art. 56 della legge doganale. A questi magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

(Approvato).

## Art. 8.

Per l'estrazione dei risi lavorati dai magazzini indicati nel precedente articolo si procede secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento doganale per la riesportazione delle merci estere provenienti dai depositi doganali.

(Approvato).

## Art. 9.

Il termine da assegnare per la riesportazione del riso lavorato non può essere maggiore di un anno.

(Approvato).

## Art. 10.

Negli opifici destinati alla lavorazione del riso estero temporaneamente importato si può anche lavorare il riso nazionale, ma la lavorazione non può avere luogo contemporaneamente tranne che sia fatta in locali distinti.

(Approvato).

## Art. 11.

Il riso temporaneamente importato destinato alla riesportazione può essere immesso in consumo nello Stato dopo la lavorazione.

In questo caso all'importatore è accordato a titolo di calo di lavorazione un abbuono di venti chilogrammi su ogni quintale di riso lavorato dichiarato per entrata.

(Approvato).

## Art. 12.

I risi semi-greggi importati temporaneamente per la lavorazione e la riesportazione sono considerati come introdotti in contrabbando qualora non vengano immessi nello stabilimento cui sono destinati.

(Approvato).

## Art. 13.

Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate le norme stabilite dal titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con regio decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3<sup>a</sup>).

(Approvato).

## Art. 14.

Ai dazi stabiliti per l'amido dal n. 275 della tariffa doganale approvata con legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3<sup>a</sup>), sono sostituiti i seguenti:

275, amido:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| a) Comune di riso . . . .          | Quint. L. 12 |
| b) Comune di altra materia . . . . | » » 8        |
| c) Fino od in scatole . . . .      | » » 15       |

(Approvato).

## Art. 15.

Il reggimento doganale, stabilito dalla presente legge, resterà in vigore al 31 dicembre 1892, a modo di esperimento. Due mesi prima che il termine sia compiuto insieme alla relazione sui nuovi effetti, il Governo del Re dovrà presentare al Parlamento un progetto di legge, per confermare o modificare le disposizioni ora adottate.

(Approvato).

## Art. 16.

Tutte le operazioni di importazione temporanea di riso iniziate prima della promulgazione della presente legge dovranno essere compiute, anche dopo che essa sarà entrata in vigore, conformemente al regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>).

(Approvato).

## Art. 17.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto lunedì in principio di seduta.

Dichiaro chiusa la votazione. Si procede alla numerazione dei voti.

Prego i signori senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Intanto do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 2:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge:

Stati di previsione della spesa del Ministero di grazia, giustizia dei culti; dell'entrata e della spesa del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa del Fondo speciale di beneficenza

e di religione della città di Roma per l'esercizio finanziario 1890-91;

Proroga del termine indicato nell'art. 4 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3<sup>a</sup>), per l'affrancamento e la commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiarie perpetue

Convalidazione del regio decreto 8 novembre 1889, n. 6461 (serie 3<sup>a</sup>), per la determinazione della ricchezza alcoolica naturale dei vini italiani;

Leva militare di terra sui giovani nati nell'anno 1870;

Convalidazione dei reali decreti 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3<sup>a</sup>), e 8 marzo 1888, n. 5289 (serie 3<sup>a</sup>), e provvedimenti intesi a regolare la temporanea importazione del riso e ad aumentare il dazio sull'amido.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1890-91;

Stanziamiento di fondi per la quarta ed ultima serie dei lavori di sistemazione del Tevere;

Proroga della convenzione colla Società Peninsulare ed Orientale per un regolare servizio quindicinale di navigazione a vapore fra Venezia ed Alessandria d'Egitto toccando Ancona e Brindisi in coincidenza a Brindisi col servizio inglese oltre Suez;

Relazione di petizioni.

#### Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1890-91:

Votanti . . . . .	73
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	8

(Il Senato approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1890-91:

Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	65
Contrari . . . . .	10

(Il Senato approva).

Erezione di un monumento in Roma a Giuseppe Mazzini:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	50
Contrari . . . . .	22

(Il Senato approva).

Autorizzazione ai comuni di Cerami, Pedara ed altri per eccedere la media triennale 1884-85-86 della sovrimposta per più esercizi;

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	58
Contrari . . . . .	14

(Il Senato approva).

Sul personale di pubblica sicurezza:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

Lunedì, all'ora e coll'ordine del giorno già indicati, seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 6 e 35).

